

503 - REQUISITI DI IDONEITÀ FINANZIARIA E STABILIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA

Mesirca dott.sa Giulia - funzionaria amministrativa DTT

Macera dott. Antonio - funzionario amministrativo DTT

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente

Sommario:

[503.0](#) QUADRO GENERALE

[503.1](#) REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA

[503.1.1](#) Modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

[503.1.2](#) Termini per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

[503.1.3](#) Perdita e diminuzione del requisito di idoneità finanziaria

[503.2](#) REQUISITO DI STABILIMENTO

[503.2.1](#) Modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento

[503.2.2](#) Perdita e modifica del requisito di stabilimento

503.0 QUADRO GENERALE

Due dei quattro **requisiti** oggi **necessari** per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada sono costituiti da:

- idoneità finanziaria (v. [inPratica 503.1](#)),
- stabilimento (v. [inPratica 503.2](#)).

Tali requisiti, inoltre, sono strettamente collegati all'immatricolazione dei veicoli con i quali le imprese di trasporto su strada esercitano l'attività.

Pertanto, per immatricolare un veicolo è necessario:

- per l'impresa di trasporto persone essere in possesso di un titolo legale ed essere autorizzata all'esercizio della professione;
- per l'impresa di trasporto di merci essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori ed essere autorizzata all'esercizio della professione.

503.1 REQUISITO DI IDONEITÀ FINANZIARIA

Per soddisfare il requisito di idoneità finanziaria ⁽¹⁾ un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale.

A tal fine, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno:

- 9.000,00 euro, quando solo un veicolo è utilizzato, e
- 5.000,00 euro, per ogni veicolo supplementare utilizzato.

L'idoneità finanziaria va pertanto valutata in funzione del numero di autoveicoli che l'impresa di trasporto su strada:

- dichiara di voler acquisire al momento dell'accesso alla professione;
- ha immatricolato a proprio nome nel caso dell'esercizio della stessa.

503.1.1 Modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

L'impresa di trasporto su strada è tenuta a dimostrare ogni anno la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria ⁽²⁾ esibendo all'autorità competente ⁽³⁾ per la verifica ⁽⁴⁾ ⁽³⁸⁾:

- attestazione rilasciata da un revisore contabile ⁽⁵⁾, nella quale certifichi che, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali ⁽⁶⁾, l'impresa di trasporto su strada dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo previsto ⁽⁷⁾ ⁽³⁹⁾; oppure;
- una o più attestazioni bancarie o assicurative, mediante le quali:
 - banche,
 - compagnie di assicurazioni,
 - intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi,

si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per l'importo previsto ⁽⁷⁾ ⁽⁴²⁾.

Questa seconda modalità si attua in Italia mediante i seguenti strumenti giuridici:

- dichiarazione avente ad oggetto l'esistenza, presso di sé, di un contratto di fideiussione tra il dichiarante e l'impresa di autotrasporto, stipulato, precedentemente o contestualmente al rilascio dell'attestazione stessa, a favore di uno o più creditori, dal quale si evinca che l'ammontare delle somme per le quali viene concessa la garanzia risulta almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria dell'impresa [\(40\)](#);
- contratto di fideiussione, stipulato per un ammontare almeno pari all'importo necessario a dimostrare l'idoneità finanziaria, dal quale risulti che la garanzia in solido è stata prestata per l'adempimento delle obbligazioni finanziarie che l'impresa dovesse contrarre nei confronti di terzi creditori in dipendenza e in connessione dello svolgimento dell'attività di autotrasporto;
- dichiarazione della compagnia di assicurazione attestante l'esistenza di una polizza di responsabilità professionale in regola con la vigente normativa, con espressa indicazione dei massimali a copertura dell'importo corrispondente all'idoneità finanziaria da comprovare [\(43\)](#).

Allo stato, inoltre, non è ritenuta conforme alle disposizioni in materia di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, nonché a quanto previsto dall'ordinamento italiano, la seguente documentazione [\(44\)](#):

- polizze assicurative o attestazioni di polizze assicurative rilasciate da compagnie estere non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa ovvero non contenenti gli elementi richiesti ai fini della validità dell'attestazione stessa (a tal fine, la competente provincia potrà effettuare opportune verifiche presso l'ISVAP);
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa già previste obbligatoriamente a carico delle imprese di trasporto che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ai sensi dell'art. 212, c. 10, DLG 3.4.2006 n. 152;
- polizze assicurative obbligatorie di responsabilità civile, in quanto previste obbligatoriamente dall'art. 122 DLG 7.9.2005 n. 209;
- fideiussioni o attestati di fideiussione rilasciati da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del predetto requisito;
- garanzie rilasciate dai confidi, i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

I consorzi e le cooperative esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che siano iscritte alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori comprovano il requisito di idoneità finanziaria mediante dimostrazione dello stesso da parte delle imprese associate [\(45\)](#).

503.1.2 Termini per la dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria

La dimostrazione dell'idoneità finanziaria deve avvenire ogni anno [\(30\)](#).

Per il periodo di prima applicazione della nuova normativa UE contenuta nel regolamento (CE) n. 1071/2009 e fino all'emanazione delle disposizioni previste dalla circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DTT) 11.5.2012 prot. n. 11551, la sussistenza di tale idoneità doveva essere **dimostrata entro il 4.12.2012** dalle imprese esercenti l'attività di trasporto su strada prima del 4.12.2011 e che entro tale data avevano regolarmente dimostrato i tre requisiti; per le imprese, invece, esentate dalla citata dimostrazione o dal suo possesso ai sensi della normativa previgente operava il termine del 4.6.2012, e, pertanto, entro tale data avrebbero dovuto dimostrare tutti i requisiti [\(31\)](#).

Con l'emanazione della sopra richiamata circolare, invece, sono altresì considerate valide per la durata di un anno le attestazioni comprovanti la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria già presentate secondo la previgente disciplina entro il 4.12.2011, nonché quelle presentate ed accettate nell'operatività della normativa UE dopo la data del 4.12.2011 [\(38\)](#).

Qualora le imprese esercenti l'attività di trasporto su strada di persone prima dell'1.1.1978, pur non essendo a ciò tenute, abbiano comunque dimostrato i requisiti previsti agli enti locali che hanno rilasciato loro i relativi titoli legali per lo svolgimento dei servizi di trasporto, compresa l'idoneità finanziaria, entro la data del 3.6.2012 potevano produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla indicazione di data e ente locale presso cui è avvenuta la predetta dimostrazione [\(32\)](#).

503.1.3 Perdita e diminuzione del requisito dell'idoneità finanziaria

Entro il termine di 15 giorni dal sopravvenire di ogni fatto che determini diminuzione o perdita dell'idoneità finanziaria attestata (v. [inPratica 501.5](#)), hanno l'obbligo [\(8\)](#) di darne comunicazione, in forma scritta, all'autorità competente:

- imprese di trasporto su strada,

- banche, compagnie di assicurazioni o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi Albi che abbiano rilasciate le attestazioni (v. [inPratica 503.1.1](#)).

L'Autorità competente, cioè l'UMC per il trasporto di persone o la Provincia per il trasporto di merci, valuta le comunicazioni relative alla modifica o alla perdita del requisito di idoneità finanziaria in particolare, e, in seguito a esse, deve procedere non solo ad aggiornare i dati dell'impresa presenti nel Registro elettronico nazionale (REN) ma anche ad attivare la procedura affinché il requisito sia nuovamente soddisfatto:

- informando l'impresa stessa circa il rischio di non soddisfare più il requisito di idoneità finanziaria [\(9\)](#);
- eventualmente assegnando un termine non superiore a sei mesi, qualora l'impresa non soddisfi più il requisito di idoneità finanziaria, affinché questa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente [\(10\)](#).

503.2 REQUISITO DI STABILIMENTO

Per soddisfare il requisito di stabilimento [\(11\)](#), l'impresa deve disporre di:

- **una sede amministrativa**, effettiva e stabile, situata in Italia e dotata di locali in cui conserva i propri documenti principali;
- **uno o più autoveicoli** immatricolati o altrimenti messi in circolazione, una volta ottenuta un'autorizzazione, in conformità alla normativa del CDS;
- **una sede operativa**, in Italia, presso cui le imprese svolgono in modo efficace e continuativo - con l'ausilio di attrezzature amministrative necessarie e attrezzature e strutture tecniche appropriate - le attività concernenti i veicoli in disponibilità (può trattarsi anche dell'officina presso cui l'impresa fa manutenzione).

La dimostrazione all'UMC competente deve avvenire, sia per le imprese di trasporto persone che per quelle di trasporto di merci, al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione, per le nuove imprese [\(33\)](#).

503.2.1 Modalità di dimostrazione del requisito di stabilimento

- **Sede amministrativa** [\(15\)](#): la disponibilità, dimostrata con dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa presso l'UMC competente, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 [\(20\)](#), si realizza in particolare:

- **per tutte le imprese**, con la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio a titolo di:

- proprietà,
- usufrutto,
- leasing,
- locazione, o
- comodato.

Nei casi in cui il/i locale/i sono in disponibilità a titolo di locazione, usufrutto o comodato, il relativo contratto deve essere regolarmente registrato;

- **per le imprese individuali**, con l'individuazione della sede anche presso la residenza anagrafica italiana del titolare;
- **per le società di persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali se l'amministratore è l'unico socio**, anche con l'elezione di domicilio [\(16\)](#) presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante.

Le **imprese associate ai consorzi o alle cooperative**, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono anche eleggere domicilio presso il consorzio o la cooperativa, a condizione che il consorzio o la cooperativa gestiscano effettivamente a livello centralizzato l'attività delle imprese aderenti [\(27\)](#), mediante dichiarazione resa all'UMC competente dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e confermata, con le medesime modalità, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa [\(28\)](#).

Presso tale sede amministrativa l'impresa deve conservare [\(17\)](#):

- documenti contabili,
- documenti fiscali,
- documenti di gestione del personale,
- documenti contenenti dati relativi a tempi di guida e riposo,

- documenti di trasporto,
- qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1071/2009 [\(41\)](#).

I documenti contabili, fiscali e di gestione del personale possono essere conservati anche presso un domiciliatario fiscale, mentre i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo, nonché i documenti di trasporto possono essere tenuti [\(18\)](#):

- a titolo gratuito presso la sede, anche territoriale, di un'associazione nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di persone;
- a titolo gratuito presso la sede di un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente nel Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori [\(26\)](#), ovvero presso la sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto [\(19\)](#).

Le **imprese appartenenti ai consorzi o alle cooperative**, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono conservare tutta la detta documentazione dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza. L'esercizio di tale facoltà va espressamente dichiarato all'UMC competente da parte del legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e confermata, con le medesime modalità, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa [\(28\)](#). Tuttavia, qualora i consorzi e le cooperative conservino la propria documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale presso un domiciliatario fiscale, non possono conservare la suddetta documentazione delle imprese consorziate o associate, né farla conservare al proprio domiciliatario fiscale.

• **Disponibilità di uno o più autoveicoli** [\(22\)](#): si ottiene con l'immatricolazione e/o aver immatricolato gli stessi, in conformità alla normativa del CDS, a titolo di [\(21\)](#):

- proprietà,
- vendita a rate,
- leasing,
- usufrutto,
- locazione senza conducente [\(35\)](#),
- comodato senza conducente [\(35\)](#) [\(36\)](#) (v. [inPratica 513](#)).

I **consorzi e le cooperative** iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, soddisfano tale condizione attraverso gli autoveicoli intestati alla struttura stessa ovvero, se ne sono privi, mediante gli autoveicoli in disponibilità alle imprese consorziate o associate [\(46\)](#).

• **Sede operativa** [\(23\)](#): la cui disponibilità, dimostrata con dichiarazione effettuata dal legale rappresentante dell'impresa presso l'UMC competente, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, si realizza [\(20\)](#) con:

- il possesso di almeno una officina interna dove viene svolta in maniera efficace e continuativa la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa [\(24\)](#), la quale può anche fare parte della sede amministrativa;

ovvero, alternativamente, con:

- l'individuazione di una o più officine esterne, esercenti l'attività di riparazione dei veicoli, almeno complessivamente per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto [\(25\)](#) [\(37\)](#).

I **consorzi e le cooperative** iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi soddisfano tale requisito con il possesso di una propria officina, qualora abbiano intestati uno o più veicoli, ovvero con l'officina delle imprese appartenenti alla struttura, qualora non dispongano di propri veicoli.

Le **imprese appartenenti a tali consorzi o cooperative**, iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, possono indicare, quale sede operativa, l'officina del consorzio o della cooperativa, se da tali organismi posseduta, mediante espressa dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e confermata, con le medesime modalità, dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa [\(28\)](#) [\(47\)](#).

503.2.2 Perdita e modifica del requisito di stabilimento

Le imprese di trasporto su strada, i consorzi e le cooperative hanno l'obbligo [\(12\)](#) di comunicare all'UMC competente, entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi o da quando ne abbiano avuto conoscenza, ogni fatto che determini la modifica, la diminuzione o la perdita delle condizioni attestanti il possesso del requisito di stabilimento (v. [inPratica 501.5](#)), comprese le modifiche del luogo o dei luoghi relativi alla sede amministrativa e alla sede operativa, nonché alla cessazione o alla modifica del rapporto di conservazione della documentazione o di manutenzione dei veicoli. In tal caso, relativamente alle modifiche intervenute, il

rappresentante legale dell'impresa e/o del consorzio e/o della cooperativa deve presentare nuovamente le suddette dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, all'UMC competente (29).

L'UMC competente valuta le comunicazioni relative alla modifica o alla perdita del requisito di stabilimento in particolare, e, in seguito ad esse, deve procedere, se ricorre il caso, ad aggiornare i dati dell'impresa presenti nel Registro elettronico nazionale (REN).

L'UMC competente, se constata che un'impresa:

- rischia di non soddisfare più il requisito di stabilimento, ne informa l'impresa stessa (13);
- non soddisfa più il requisito di stabilimento, può assegnare un termine non superiore a **sei mesi**, entro il quale l'impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile (14).

(1) V. art. 7, par. 1, c. 1, e art. 3, par. 1, lettera c), regolamento (CE) n. 1071/2009.

(2) In vigore del DLG n. 395/2000 non era richiesta la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria da parte delle imprese di autotrasporto di:

- cose, che esercitavano l'attività di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t, dovendo esse dimostrare il solo requisito dell'onorabilità per essere iscritte all'Albo;
- persone e cose, già autorizzate alla data del 31.12.1977.

Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, esenti dalla dimostrazione del requisito della capacità finanziaria, iscritte all'Albo al 16.8.2005 (esenzione prevista dall'art. 1, cc. 2 e 3, DM n. 198/1991) avrebbero dovuto adeguarsi ai requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 DLG n. 395/2000 entro il 4.12.2011, se utilizzavano esclusivamente i tipi di autoveicoli contemplati dall'art. 1, cc. 2 e 3, DM n. 198/1991. La legge 26.2.2010 n. 25, di conversione del DL 30.12.2009 n. 194, ha previsto che "Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009".

Il Governo vi ha provveduto con DM 22 luglio 2010. Precedentemente il termine era stato rinviato al 17.8.2009 dalla legge 27.2.2009 n. 14, di conversione del DL 30.12.2008 n. 207 che infatti ha portato a 60 mesi il termine di 48 mesi stabilito dal comma 2 art. 5 DM n. 161/2005 mentre le imprese iscritte all'Albo tra l'1.1.1978 e il 31.5.1987, esenti ai sensi dell'art. 9 DM n. 508/1987 come modificato dal DM 8.3.1988 n. 100, si sono dovute adeguare entro il 17.8.2007 ai requisiti di cui agli artt. 5, 6 e 7 DLG n. 395/2000.

- (3) La scelta operata dall'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291, nella parte in cui prevede che la dimostrazione da parte dell'impresa di trasporto su strada debba avvenire ogni anno, è conforme all'art. 7 regolamento (CE) n. 1071/2009. La previsione, infatti, dell'annualità della dimostrazione del requisito risulta, anche nella normativa UE, coerente con la ratio dell'intero impianto normativo, finalizzato ad un costante controllo, da parte dell'autorità, del possesso delle condizioni in capo alle imprese per l'esercizio dell'attività, sia nella fase iniziale della stessa che durante l'esercizio stesso. Pertanto, correttamente la disposizione nazionale di attuazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede tale durata temporale delle attestazioni per la dimostrazione del requisito, pur consentendo che le attestazioni bancarie o assicurative possano avere validità di almeno un anno (in proposito v. art. 7, primo periodo, della circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DTT) 11.5.2012 prot. n. 11551 come corretta con nota 7.6.2012).
- (4) L'Albo per le imprese di trasporto su strada di merci, e l'UMC competente al rilascio dell'AEP per le imprese di trasporto su strada di persone. V. art. 9, cc. 4 e 5, DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (5) Il revisore contabile, ai sensi dell'art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili istituito con DLG 27.1.1992 n. 88, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
- (6) V. art. 7, par. 1, c. 3, regolamento (CE) n. 1071/2009, che così recita: "Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società".
- (7) V. art. 7, par. 1, c. 1, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (8) V. art. 7 DD 25.11.2011 prot. n. 291.
- (9) V. art. 13, par. 1, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (10) V. art. 13, par. 1, lettera c), regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (11) V. art. 3, par. 1, lettera a), e art. 5 regolamento (CE) n. 1071/2009; art. 5 DD 25.11.2011 prot. n. 291; considerate le novità introdotte nella disciplina, nonché le finalità cui è legata l'introduzione di tale requisito, l'art. 5 DD 25.11.2011 prot. n. 291, rinvia alle modalità da stabilire con successivo decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
- "... Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita dall'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nonché le caratteristiche che deve avere la sede operativa come definita dalla lettera c) del citato articolo e le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse".
- (12) V. art. 3, c. 3, DD 25.11.2011 prot. n. 291 e art. 2, c. 6, DD 25.1.2012.
- (13) V. art. 13, par. 1, regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (14) V. art. 13, par. 1, lettera b), regolamento (CE) n. 1071/2009.
- (15) V. art. 2, c. 1, DD 25.1.2012.
- (16) V. art. 47 Codice civile.
- (17) V. art. 2, c. 2, DD 25.1.2012.
- (18) V. art. 2, c. 3, DD 25.1.2012, il quale prevede che sia resa apposite dichiarazione nell'Allegato A relative alle generalità del domiciliatario, nonché alla documentazione dallo stesso conservata.
- (19) Ai sensi della legge 8.8.1991 n. 264.
- (20) V. Allegato A DD 25.1.2012.
- (21) V. art. 9, cc. 9, 10 e 12, DD 25.11.2011 prot. n. 291 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
- (22) V. art. 2, c. 4, DD 25.1.2012.

- (23) V. art. 2, c. 5, [DD 25.1.2012](#).
- (24) Ai sensi dell'art. 10, c. 1, secondo periodo, [DPR 14.12.1999 n. 558](#).
- (25) Ai sensi della [legge 5.2.1992 n. 122](#).
- (26) V. [art. 1](#), c. 4, della legge 6.6.1974 n. 298.
- (27) Ai sensi dell'art. 55 [legge 23.7.1999 n. 99](#), il quale reca l' "Interpretazione autentica in materia di esercizio di autotrasporto in forma associata". L'elezione di domicilio deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 2, c. 5, [DD 25.1.2012](#), mediante le dichiarazioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B.
- (28) Ai sensi dell'art. 2, c. 5, [DD 25.1.2012](#), mediante le dichiarazioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B.
- (29) Ai sensi dell'art. 2, cc. 1, 3 e 5, [DD 25.1.2012](#), mediante le dichiarazioni di cui all'Allegato A e all'Allegato B.
- (30) V. art. 7 [DD 25.11.2011 prot. n. 291](#).
- (31) Le esenzioni dalla dimostrazione dei requisiti erano disciplinate dall'art. 18 [DLG 22.12.2000 n. 395](#).
- (32) V. [lettera circolare 23.5.2012 n.12374](#).
- (33) In conformità a quanto previsto dal [DD 25.11.2011 prot. n. 291](#). La dimostrazione del requisito sarebbe dovuta avvenire entro:
- il 3.12.2012 per le imprese esercenti l'attività di trasporto prima del 4.12.2011, salvo quelle esentate dalla dimostrazione dei requisiti ai sensi dell'art. 18 DLG n. 395/2000, le quali devono dare dimostrazione di predetto requisito entro il 4.6.2012;
 - sei mesi dal 4.2.2012 (data di entrata in vigore del [DD 25.1.2012](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3.2.2012) per le imprese di trasporto su strada di merci che, al momento della richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione e anteriormente a tale data, si sono impegnate a dimostrare il requisito di stabilimento pena la sospensione e la revoca dell'autorizzazione (v. [inPratica 501](#)).
- (35) Per i soli veicoli adibiti al trasporto di merci
- (36) Titolo di disponibilità astrattamente previsto dall'ordinamento e dal [regolamento \(CE\) 1071/2009](#), nonché da numerosi atti e provvedimenti in materia, ed attualmente in attuazione dell'[art. 94, c. 4 bis, CDS](#), espressamente regolamentato dal [DPR 28.9.2012 n. 198](#), il quale, introducendo l'art. [247 bis regolamento CDS](#), prevede l'aggiornamento all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in temporanea disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti di comodato o locazione senza conducente o di atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità. Tale disposizione, tuttavia, non è allo stato attuabile, in quanto sono in corso di realizzazione le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste, come statuito dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [6.12.2012 prot. 33691](#).
- (37) Il rispetto da parte dell'impresa degli adempimenti relativi al requisito di stabilimento per quanto attiene all'individuazione di una o più officine esterne, viene comprovato attraverso il possesso dei documenti fiscali relativi alla manutenzione effettuata, da esibire in caso di verifiche da parte della competente Autorità (v. [circolare 30.4.2012 prot. n. 10670](#), paragrafo III, lettera B).
- (38) V. circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DTT) [11.5.2012 prot. n. 11551](#) con la quale si è provveduto ad individuare il patrimonio di riferimento sia per le varie tipologie di imprese.
- (39) La certificazione può riguardare anche solo una parte del patrimonio, che risulti sufficiente a dimostrare l'idoneità finanziaria (v. circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DTT) [11.5.2012 prot. n. 11551](#)).
- (40) V. circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (DTT) [11.5.2012 prot. n. 11551](#) come corretta con [nota 7.6.2012](#).
- (41) Ogni Stato membro può esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul proprio territorio.
- (42) V. art. 7, paragrafo 2, [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#).
- (43) Nell'ambito del trasporto su strada di merci, desta qualche perplessità la possibilità di includere tra le varie polizze assicurative, utili alla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria, anche alcune specifiche polizze, quali la polizza di responsabilità civile vettoriale - la quale assicura le merci trasportate, prevedendo adeguato indennizzo al proprietario delle stesse in caso di loro perdita o avaria - nonché la polizza di responsabilità civile contro terzi appositamente integrata con l'espressa previsione di un ampliamento delle garanzie collegate al trasporto delle merci. Tale perplessità nasce dal fatto che tali forme assicurative in realtà coprono solo una parte dei rischi professionali inerenti all'attività di autotrasporto e, in particolare, gli eventi di volta in volta previsti nella polizza. Invece, le polizze assicurative che coprono i rischi di responsabilità civile professionale - astrattamente idonee appunto secondo la normativa a supportare la dimostrazione della solidità finanziaria di un'impresa, ma tuttavia di complessa predisposizione da parte degli operatori assicurativi a livello europeo - sarebbero per loro caratteristica utili per la tutela dei rischi professionali riconducibili alle attività di trasporto di merci.
- Tuttavia mentre il ricorso alle polizze di responsabilità civile vettoriale appare utile, nella sostanza, alla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, in ragione del fatto che tale forma assicurativa risulta comunque rientrare tra gli strumenti funzionalmente collegati con l'esercizio dell'attività di autotrasporto, viceversa la normale polizza di responsabilità civile contro terzi, pur trovando la propria ratio nella copertura degli eventi relativi all'attività di autotrasporto, tuttavia appare collegata ad essa in base ad un mero criterio di occasionalità, risultando, inoltre, inadeguata a comprovare il suddetto requisito in quanto rientrante nel novero delle forme assicurative obbligatorie.
- (44) V. circolare DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità [26.11.2012 prot. n. 26326](#).
- (45) I consorzi e le cooperative a proprietà divisa che esercitano l'autotrasporto su strada di cose per conto di terzi anche o esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie sono iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi istituita con [DL 6.2.1987 n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30.3.1987 n. 132](#), il quale ha introdotto il comma 5 dell'art. 1 [legge 6.6.1974 n. 298](#). Successivamente l'art. 4 [DPR n. 155/1990](#) ha previsto specifiche regole per la dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività da parte di tali organismi. In particolare, il requisito dell'onorabilità è soddisfatto mediante la dimostrazione dello stesso da parte degli amministratori del consorzio o della cooperativa; il requisito dell'idoneità professionale viene ritenuto sussistente con la dimostrazione del possesso dell'attestato di idoneità professionale da parte di uno degli amministratori ovvero attraverso la nomina a gestore dei trasporti di un soggetto che eserciti le medesime funzioni presso una delle imprese consorziate o associate; il requisito di idoneità finanziaria è dimostrato con riferimento all'avvenuta prova del possesso dello stesso da parte delle imprese associate. Conseguentemente, allo stato tutti i consorzi e le cooperative a proprietà divisa iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori dimostrano il requisito di idoneità finanziaria per mezzo delle imprese che fanno parte della struttura, anche nel caso in cui essi risultino essere diretti intestatari di veicoli.
- In proposito, v. nota della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità [30.11.2012 prot. n. 26964](#), la quale ha fornito specifico chiarimento in merito, in vista della scadenza del 4.12.2012, data entro la quale le imprese in esercizio al 4.12.2011 con i tre requisiti di cui alla previgente normativa erano tenute a dimostrare nuovamente il requisito di idoneità finanziaria anche in virtù di quanto statuito dalla [circolare 11.5.2012 prot. n. 11551](#) emanata in materia.
- Poiché tale disciplina, tuttavia, non sembra pienamente aderente con lo spirito del [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#) - secondo il quale per ogni autoveicolo in disponibilità di imprese andrebbe dimostrata la copertura dell'idoneità finanziaria - si auspica un apposito intervento

normativo al riguardo.

(46) V. in proposito nota della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità [30.11.2012 prot. n. 26964](#).

(47) V. nota della DG per il trasporto stradale e per l'intermodalità [30.11.2012 prot. n. 26964](#).

Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- [circolare 7.6.2012, n. 0013693](#) (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Adeguamento ai requisiti";
- [lettera ministeriale 31.5.2012, n. 0013027](#) (DTT) "Accesso alla professione di autotrasportatore - Art. 12, commi 4 e 5 del Decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25 novembre 2011";
- [lettera ministeriale 30.5.2012, n. 0012989](#) (DTT) "Accesso alla professione di autotrasportatore - Art. 12, commi 4 e 5 del Decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. 291 del 25 novembre 2011";
- [circolare 23.5.2012, n. 0012374/23.13.01](#) (DTT) "Chiarimenti. Professione di trasportatore su strada per il trasporto di persone. Accesso alla professione. Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada";
- [circolare 18.5.2012, n. 0012029](#) (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti relativi alla circolare prot. 10670 del 30/4/2012";
- [circolare 11.5.2012, n. 0011551](#) (DTT) "Accesso alla professione di trasportatore su strada - Chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria";
- [circolare 9.2.2012, n. 3382/U/R.U./TSI](#) (DTT) "Professione di trasportatore su strada di persone (Regolamento (CE) 1071/2009). Requisito di stabilimento. Decreto dirigenziale n. 3 del 25 gennaio 2012 (GURI n. 28 del 3.2.2012)";
- [DD 25.1.2012](#) (DTT) "Disposizioni applicative dell'articolo 5 del Decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per il requisito di "stabilimento" di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- [circolare 20.1.2012, n. RU1606](#) (DTT) "Modifiche al DPR 445/2000 ("decertificazione") - autorizzazione all'esercizio alla professione (Reg. CE 1071/2009) - certificati di iscrizione al REN";
- [circolare 2.12.2011, n. 2/2011/TSI](#) (DTT) "Professione di trasportatore su strada di persone. - Accesso alla professione. - Regolamento (CE) 1071/2009. Decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici prot. n. RD/291 del 25.11.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28.11.2011)";
- [DD 25.11.2011, n. 291](#) (DTT) "Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- [circolare 23.7.2010, n. 63076](#) (DTT) "Decreto di proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- [DM 22.7.2010](#) (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- [legge 26.2.2010, n. 25](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- [DL coord. legge conv. 30.12.2009, n. 194](#) "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative";
- [regolamento \(CE\) 21.10.2009, n. 1071/2009/CE](#) (Parlamento europeo e Consiglio) "che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio";
- [lettera ministeriale 12.4.2006, n. 1633/PQ](#) (DTT) "Dimostrazione della capacità finanziaria";
- [DM 28.4.2005, n. 161](#) (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci";
- [legge req. Emilia Romagna 13.5.2003, n. 9](#) (Regione Emilia Romagna) "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile";
- [circolare 15.2.2002, n. 2/2002/CC](#) (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112; decentramento di funzioni alle Province";
- [accordo Stato-regioni 14.2.2002](#) (Conferenza permanente Stato-Regioni) "Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- [decreto legislativo 28.12.2001, n. 478](#) "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi";
- [decreto legislativo 22.12.2000, n. 395](#) "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della Direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";
- [circolare 17.3.1994, n. 262/ATM.24](#) (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "Esperimento procedura ex art. 24, legge n. 298/74, in sede di accertamento del requisito della capacità finanziaria - ";
- [DM 29.5.1992](#) (Ministro dei trasporti) "Individuazione delle autorità e degli organismi designati dagli Stati membri delle Comunità europee ai fini del rilascio della documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti per lo svolgimento delle attività di autotrasportatore di merci su strada e modalità applicative dei criteri stabiliti dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.";
- DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada":
 - [art. 88](#) "Servizio di trasporto di cose per conto terzi";
 - [art. 87](#) "Servizio di linea per trasporto di persone";
- [DM 16.5.1991, n. 198](#) (Ministro dei trasporti) "Regolamento di attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la Direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.";
- [lettera ministeriale 2.3.1991, n. 0396 CT 561/4 7](#) (MCTC) "Requisito capacità finanziaria - Art. 2 Punto B) D.M. n. 508/87";
- [lettera ministeriale 29.10.1988, n. 1029 A1M.13](#) (Comitato centrale Albo autotrasportatori) "Requisito capacità finanziaria. (n.d.r.)";
- [DM 28.10.1988, n. 2910](#) (Ministro dei trasporti) "Ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali";

- [lettera ministeriale 30.3.1988, n. 288/ATN. 13](#) (Comitato centrale Albo autotrasportatori) *"Dimostrazione del possesso di adeguata capacità finanziaria - artt. 2 e 4 del D.M. 5.11.1987, n. 508."*;
- [lettera ministeriale 23.2.1988, n. 835/CT29/13/561](#) (MCTC) *"Quesito. - (Capacità finanziaria per iscrizione all'albo degli autotrasportatori- n.d.r)"*;
- Bandini dott. Claudio *"L'autotrasporto di merci (5 volumi aggiornabili)"*, EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989;
- Gamba dott.sa proc. Gabriella, Lobina dott. Camillo, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina, Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio *"Autotrasporto di merci"*, EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2010/04;
- Gamba dott.sa proc. Gabriella, Marcoccia dott. Giuseppe, Riguzzi prof. avv. Maurizio, Coli dott. Giuliano, Mesirca dott.sa Giulia, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Ferrannini dott.sa proc. Giuseppina e Biagetti ing. Emanuele *"L'autotrasporto nazionale di merci"*, EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/04;
- Lobina dott. Camillo, Protospataro dott. Giandomenico, Scardaci dott. Salvatore, Bandini dott. Claudio, Faggi ins. Silvio, Biagetti ing. Emanuele e Costa p.i. Biagio *"L'autotrasporto internazionale di merci"*, EGAF EDIZIONI srl - Forlì - 2007/03.